



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 811 del 09-11-2022

DETERMINAZIONE SETTORE RISORSE UMANE Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

CIG

IL CAPOSETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 in particolare l'art. 67 che dispone sulla costituzione del fondo risorse decentrate, sia per la parte stabile che per la parte variabile ;

DATO ATTO che con Dt. n. 2 del 14.01.2022 si è provveduto alla quantificazione delle risorse stabili del fondo;

DATO ATTO che in base alle vigenti previsioni del CCNL le risorse stabili sono destinate in via prioritaria al pagamento del differenziale economico tra posizioni all'interno delle categorie (PEO), all'indennità di comparto per quota parte e nel residuo alle indennità definite nel CCDI e alla performance individuale ed organizzativa;

RICHIAMATI

- l'art. 40 "contratti collettivi nazionali e integrativi" del D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs 27.10.2009 n° 150, - riforma Brunetta
- la D.C.C. n° 60 del 29.11.2010 "approvazione dei criteri generali per la modifica dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in adeguamento alle disposizioni recate dal D.Lgs. 27.10.2009 n° 150 la D.G.C. n° 291 del 29.12.2010 "modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: adeguamento ex L. 150/2009" e ss. mm- e ii.;

VISTO il D.Lgs. 75/2017 che all'art. 23 c. 2 prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RCHIAMATO il D.L. 135/2018, convertito con L. n. 12/2019, che prevede all'art. 11-bis, c. 2 che entro i limiti di spesa del personale per i comuni privi di dirigenti, il limite dell'art. 75, c. 2 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di P.O., limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del

contratto 21.05.2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15, c. 2 e 3 del medesimo contratto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzione di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente importo finanziario;

VISTO IL D.L. 34/2020, art. 33, c. 2 ultimo periodo, che dispone “ *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31dicembre 2018*”.

RICHIAMATO inoltre:

- la documentazione, in atti al Servizio Personale, che attesta il rispetto dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, per l'anno 2021 nonché per il 2022 in riferimento alle apposite certificazioni rese anche in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- le attestazioni rese dal Responsabile del Servizio Finanziario di rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021 e per l'anno in corso;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2010 con la quale questa Amministrazione ha avviato il processo di adeguamento alla “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009), nello specifico, modificando il “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ” e la D.G.C. n. 240 del 28.11.2011 con cui si è approvata “la disciplina della performance e della premialità ”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 13.07.2022, con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici e di mantenimento del “Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte finanziaria e la DGC n. 117 del 29.07.2022 di approvazione del ”- Piano della performance 2022-24;

RICHIAMATA inoltre la DGC n. 166 del 26.10.2022 con cui l'Amministrazione ha reso disponibili le risorse variabili di cui all'art. 67, c. 3 lett. h) del CCNL del 21.05.2018 per la somma massima di € 14.500,00 da contrattare entro il limite massimo del salario accessorio;

DATO ATTO inoltre che le risorse che specifiche disposizioni di legge finanziano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (Incentivi ex art. 113 DLT 50/2016, IMU., ISTAT, ecc.) sono state considerate con un criterio di competenza sui cap. 170/1 , 170/2, 170/3, 170/4 e 1065 fino alla data odierna per un tot. di 7.159,12 e sono soggette a revisione al 31.12.2022;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la previsione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019;

DATO ATTO che l'impegno delle somme sarà effettuato alla sigla/sottoscrizione del CCDI, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota

riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo;

RITENUTO, conclusivamente, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

Richiamato il decreto D.lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto Sindacale n.43 del 24.09.2022;

DETERMINA

1. per le motivazioni tutte sopra esposte, di costituire ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il fondo è quantificato in risorse stabili e variabili, come da allegato, rispettivamente in € 324.254,87 e in 16.786,76 oltre risorse a specifica destinazione per € 7.159,12 (soggette a revisione entro il 31.12.2022) e per € 36.669,00 di fondo straordinario per complessivi 384.869,75;
3. di dare atto che
 - le risorse variabili di cui all'art. 67, c. 3 lett. h) del CCNL del 21.05.2018 per la somma di € 14.500,00 sono a disposizione della delegazione trattante da contrattare come indicato nella DGC n. 166/2022,
 - l'impegno delle somme sarà effettuato alla sottoscrizione del CCDI, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 che al punto 5.2 stabilisce per il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività una natura di spesa vincolata e che pertanto, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; così, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo
 - di dare atto inoltre che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e la previsione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di salario accessorio, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019;
5. di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL
6. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

Il Responsabile del Servizio

Alban Marzia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 811 del 09-11-2022

DETERMINAZIONE SETTORE RISORSE UMANE

Servizio: A12 PERSONALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 ART. 67 DEL CCNL
21.05.2018

CIG